

Criteria per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl - Deliberazione 27 giugno 2001, n. 120/01, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come modificata dalla deliberazione 2 luglio 2002, n.127/02 della stessa Autorità

**L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 30 maggio 2001;
- Premesso che:
 - l'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede, tra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) determina le tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito, tenendo conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno;
 - l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che “le tariffe per il trasporto tengono conto in primo luogo della capacità impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali”;
 - l'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determina le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito e che tali tariffe devono permettere lo sviluppo dei terminali, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacità;
 - l'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che alle imprese che svolgono le attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale deve essere versato da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita un corrispettivo ai fini del bilanciamento del sistema;
 - la previsione di condizioni di economicità e di redditività delle imprese nelle determinazioni tariffarie è un principio adottato dall'Autorità in precedenti provvedimenti, nei quali è stato seguito il criterio del costo standard, richiamato nel documento per la consultazione, “Tariffe per l'utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e dei terminali di Gnl del sistema nazionale del gas”,

approvato dall'Autorità in data 24 ottobre 2000 (di seguito: documento per la consultazione del 24 ottobre 2000);

- l'Autorità, anche in accordo con quanto è stato segnalato da diversi operatori, ritiene tuttavia che, sia la specificità delle infrastrutture relative alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, sia l'innovazione tecnologica in corso e attesa nella realizzazione e nell'esercizio di tali infrastrutture, determinano costi diversi, poco prevedibili e difficilmente riconducibili a condizioni standard;
- la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00 ha disposto il contestuale avvio di un procedimento per la formazione di provvedimenti in tema di accesso e utilizzo delle attività di trasporto e di dispacciamento e dei terminali di Gnl, delle relative tariffe e criteri per la predisposizione dei codici di rete, allo scopo di definire le condizioni del servizio a cui l'utente accede a fronte della corresponsione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl;
- la complessità dei dati e delle informazioni trasmesse dagli operatori con riferimento alla consultazione afferente il documento, "Garanzie di libero accesso alle attività di trasporto e dispacciamento: criteri per la predisposizione dei codici di rete e obblighi dei soggetti che svolgono tali attività", approvato dall'Autorità in data 13 marzo 2001 (di seguito: documento per la consultazione del 13 marzo 2001), richiede approfondimenti ai fini della formazione di provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00;
- la determinazione di previsioni in materia di conferimento della capacità e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema deve avvenire contestualmente alla definizione del nuovo ordinamento tariffario previsto dal decreto legislativo n. 164/00;
- l'approssimarsi del nuovo anno termico con inizio dall'1 ottobre 2001 richiede che siano definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl allo scopo di garantire che le imprese e gli utenti possano beneficiare del nuovo ordinamento tariffario nel corso del periodo di massimo utilizzo delle infrastrutture deputate alle sopraddette attività, e cioè prima dell'inizio dell'inverno;
- Visti:
 - la legge n. 14 novembre 1995, n. 481;
 - il decreto legislativo n. 164/00;
- Visti:
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000) che individua la rete nazionale di gasdotti;
 - la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.100 del 30 aprile 1999;

- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1999, n. 193/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1999;
- la delibera dell'Autorità 12 ottobre 2000, n. 186/00 recante parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo schema di decreto per l'individuazione dell'ambito della rete nazionale di gasdotti e formulazione di osservazioni e proposte ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge n. 481/95;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00), pubblicata nel Supplemento ordinario n.2 della Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.4 del 5 gennaio 2001;
- il documento per la consultazione del 24 ottobre 2000;
- il documento per la consultazione del 13 marzo 2001;
- Considerati l'esito del procedimento avviato con la delibera n. 146/00 ed in particolare gli elementi acquisiti sia nel corso delle audizioni speciali relative al documento per la consultazione del 24 ottobre 2000, sia le osservazioni ricevute in seguito della diffusione del documento per la consultazione del 13 marzo 2001;
- Considerato che:
 - gli elementi acquisiti nel corso delle sopraddette consultazioni hanno posto in evidenza le caratteristiche di specificità e non agevole riproducibilità delle infrastrutture relative alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, e le attese per una loro rapida crescita a motivo dell'atteso sviluppo della domanda di gas naturale nel corso dei prossimi dieci anni e oltre;
 - quanto indicato nel precedente alinea e le esigenze di realizzazione di nuove infrastrutture a elevata intensità di capitale, deputate alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, richiedono un ordinamento tariffario coerente con tali prospettive;
- Considerato che le osservazioni ricevute in seguito alla diffusione del documento per la consultazione del 13 marzo 2001 consentono di determinare in via transitoria modalità semplificate e urgenti in materia di conferimento delle capacità e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema;
- Ritenuto che determinazioni tariffarie che abbiano come riferimento strutture dei costi riconducibili a condizioni standard, non consentano di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, data la diversità delle condizioni di costo delle infrastrutture esistenti relative alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, e delle infrastrutture che saranno realizzate, anche a causa dell'evoluzione tecnologica;
- Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei codici di rete e di utilizzo dei terminali di Gnl di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, sia urgente:
 - prevedere modalità semplificate e flessibili di accesso ai servizi di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl, in modo da favorire l'adeguamento delle imprese e degli utenti del sistema al nuovo ordinamento tariffario;

- garantire lo sviluppo di un mercato secondario dei servizi di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl, assicurandone la concorrenzialità e vigilando sulla trasparenza e parità delle condizioni di accesso al sistema;
- Ritenuto che sia opportuno:
 - prevedere un periodo di regolazione di durata di quattro anni, all'interno del quale i criteri e i parametri per la determinazione delle tariffe di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di utilizzo dei terminali di rigassificazione di Gnl vengano aggiornati annualmente, in modo da fornire stimoli al perseguimento di obiettivi di efficienza nelle attività delle imprese;
 - definire criteri per la determinazione del capitale investito netto delle imprese che svolgono l'attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o di rigassificazione di Gnl attraverso il metodo del costo storico rivalutato, al netto degli ammortamenti economico – tecnici e al netto dei contributi versati da pubbliche amministrazioni;
 - definire i costi riconosciuti per l'esercizio delle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl con riferimento a ciascuna impresa, in relazione alla specificità delle infrastrutture richiamata in premessa e alla necessità di favorirne lo sviluppo e la realizzazione da parte delle imprese esistenti e di nuove imprese;
 - riconoscere alle imprese che svolgono le attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e a quelle che svolgono attività di rigassificazione di Gnl un tasso di rendimento medio ponderato reale pre-tasse rispettivamente pari al 7,94 per cento e al 9,15 per cento del capitale investito;
 - consentire alle imprese un ricavo massimo derivante dalle tariffe di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl, correlate alla capacità conferita, rispettivamente pari al 67 per cento, in modo da tenere conto della distanza in modo equilibrato, e pari al 70 per cento dei costi;
 - articolare le tariffe di trasporto e di dispacciamento in relazione alla capacità conferita per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti nei punti di entrata ed uscita dalla stessa, in modo che dai punti di entrata e dai punti di uscita siano ottenute complessivamente quote uguali dei ricavi;
 - uniformare le tariffe di trasporto e di dispacciamento sulla rete regionale di gasdotti di ciascuna impresa in tutto il territorio nazionale, con riduzioni proporzionali per i punti di riconsegna situati a meno di quindici chilometri dalla rete nazionale di gasdotti;
 - prevedere nelle tariffe di trasporto e di dispacciamento una quota fissa a copertura dei costi di amministrazione degli utenti, dalla quale sia conseguito un ricavo massimo pari al 3 per cento dei costi;
 - recuperare il rimanente 30 per cento dei costi attraverso un corrispettivo proporzionale alle quantità trasportate o rigassificate, attribuendo all'impresa che svolge attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o di rigassificazione di Gnl l'eventuale differenza tra il ricavo effettivamente conseguito e quello previsto, allo scopo di incentivare il migliore utilizzo delle capacità;

- Ritenuto che sia necessario:
 - prevedere l'offerta di un servizio di trasporto e di dispacciamento di tipo interrompibile;
 - determinare condizioni tariffarie per i nuovi investimenti che tengano conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno;
- Ritenuto che sia necessario prevedere condizioni tariffarie per l'utilizzo di terminali di Gnl che ne incentivino lo sviluppo, e determinino condizioni favorevoli alla concorrenza tra terminali di Gnl all'interno del sistema;
- Ritenuto che, al fine di agevolare l'adeguamento delle imprese e degli utenti alle nuove regole, sia necessario prevedere flessibilità e gradualità nell'applicazione del nuovo ordinamento tariffario, nel rispetto degli obiettivi economico - finanziari delle imprese, promuovendo la tutela degli interessi degli utenti;
- Ritenuto che sia urgente determinare la quota a copertura dei costi di approvvigionamento all'ingrosso della materia prima energetica utilizzata di cui all'articolo 9, comma 3, della deliberazione n. 237/00, ai fini della determinazione del corrispettivo da applicare ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00;

DELIBERA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) e le seguenti definizioni:
- a) anno termico è il periodo che intercorre tra l'1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
 - b) attività di trasporto è il servizio di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o anche solo di trasporto di gas naturale svolto attraverso reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;
 - c) attività di rigassificazione di Gnl è il servizio di scarico, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl);
 - d) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

- e) condizioni climatiche eccezionali sono le condizioni climatiche definite dall'articolo R.8 dell'accordo del 14 ottobre 1996 siglato tra Snam Spa, Anci, Federgasacqua, Anig ed Assogas;
- f) conferimento è l'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di gas, che ciascun utente può immettere nella rete o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard;
- g) impresa di trasporto è l'impresa che svolge l'attività di trasporto;
- h) impresa di rigassificazione è l'impresa che svolge l'attività di rigassificazione di Gnl;
- i) impresa maggiore è l'impresa che, avendo la disponibilità della rete nazionale di gasdotti, svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della medesima;
- j) periodo di regolazione è il periodo intercorrente tra l'1 ottobre 2001 e il 30 settembre 2005;
- k) punta dei consumi è la media dei tre giorni consecutivi di maggior consumo nel corso dell'anno termico;
- l) punto di consegna e punto di riconsegna sono i punti fisici delle reti nei quali avviene il passaggio di proprietà o l'affidamento in custodia del gas e la sua misurazione, o l'aggregato locale di punti fisici fra loro connessi a monte (nel caso di punti di consegna), o a valle (nel caso di punti di riconsegna), quale è il caso di impianti di distribuzione interconnessi;
- m) punto di entrata è un punto di consegna della rete nazionale di gasdotti, o un aggregato di punti di consegna;
- n) punto di uscita è un punto di riconsegna della rete nazionale di gasdotti, o un aggregato di punti di riconsegna;
- o) QE è la quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale riconosciuta nell'ambito della tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 9, comma 3, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pari a 314,8 lire/mc per il bimestre maggio – giugno 2001, sottoposta ad aggiornamento bimestrale secondo i criteri della deliberazione dell'Autorità 23 aprile 1999, n. 52/99;
- p) rete è un insieme di gasdotti di trasporto su scala nazionale e regionale ovvero su scala solo nazionale o regionale a topologia connessa;
- q) rete nazionale di gasdotti è la rete di trasporto definita con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2001, emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000), e aggiornata ai sensi del medesimo articolo;
- r) reti regionali di gasdotti sono le reti di gasdotti per mezzo dei quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii) del decreto legislativo n. 164/00, esclusa la rete nazionale di gasdotti;

- s) RL^C è la quota parte dei ricavi relativa all'attività di rigassificazione di Gnl, imputata alla capacità del terminale;
- t) RL^E è la quota parte dei ricavi relativa all'attività di rigassificazione di Gnl, imputata all'energia associata al Gnl rigassificato;
- u) RL^P è la quota parte dei ricavi relativa ai potenziamenti ed estensioni finalizzati all'attività di rigassificazione di Gnl o relativa a nuovi terminali di Gnl, imputata alla capacità del terminale;
- v) RT^E è la quota parte dei ricavi relativa alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale, imputata all'energia associata ai volumi trasportati;
- w) RT^F è la quota parte dei ricavi relativa alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale, imputata in misura fissa a ciascun punto di riconsegna;
- x) RT^N è la quota parte dei ricavi relativa all'attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale sulla rete nazionale di gasdotti, imputata alla capacità di trasporto conferita di tale rete;
- y) RT^{NP} è la quota parte dei ricavi relativa ai potenziamenti ed estensioni finalizzati all'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale sulla rete nazionale di gasdotti, imputata alla capacità di trasporto conferita di tale rete;
- z) RT^R è la quota parte dei ricavi relativa alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale sulla rete regionale di gasdotti, imputata alla capacità di trasporto conferita di tali reti;
- aa) RT^{RP} è la quota parte dei ricavi relativa ai potenziamenti ed estensioni finalizzati alle attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale sulle reti regionali di gasdotti, imputata alla capacità di trasporto conferita di tali reti;
- bb) utente è l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacità di trasporto o di rigassificazione per uso proprio o per cessione ad altri.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento si applica, per il periodo di regolazione, alle imprese di trasporto e di rigassificazione.
- 2.2 Le tariffe per l'attività o il servizio di trasporto e per l'attività o il servizio di rigassificazione di Gnl (di seguito: tariffa di trasporto e tariffa di rigassificazione) determinate, a partire dall'anno termico 2001-2002, sulla base dei criteri fissati nel presente provvedimento sono tariffe massime. Le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione applicano le tariffe, e le eventuali riduzioni, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra utenti.

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEI RICAVI DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO E DI RIGASSIFICAZIONE

Articolo 3

Ricavi di riferimento

- 3.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai successivi articoli 12 e 16, ciascuna impresa che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, svolge attività di trasporto o di rigassificazione calcola i ricavi di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui ai successivi articoli 6, 7 e 10, facenti parte della tariffa per l'utilizzo delle reti di trasporto e il dispacciamento di gas naturale (di seguito: RT) e per l'utilizzo dei terminali di Gnl (di seguito: RL) per l'anno termico 2001 – 2002, secondo le modalità definite nei commi successivi.
- 3.2 I ricavi di riferimento RT e RL vengono calcolati, per ciascuna attività, sommando le seguenti componenti:
- a) costi operativi riconosciuti calcolati ai sensi del successivo comma 3;
 - b) costo riconosciuto del capitale investito netto, pari rispettivamente al 7,94 per cento per l'attività di trasporto e al 9,15 per cento per l'attività di rigassificazione, riferito al capitale investito netto calcolato ai sensi dei successivi commi 4 e 5;
 - c) ammortamenti economico - tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti necessari a ciascuna attività, ai sensi del successivo comma 6.
- 3.3 I costi operativi di cui al precedente comma 2, lettera a), comprendono tutte le spese operative e di carattere generale attribuibili all'attività di trasporto o a quella di rigassificazione, effettivamente sostenuti nell'esercizio 2000 e risultanti dai bilanci d'esercizio certificati delle imprese di trasporto o delle imprese di rigassificazione, al netto dei costi operativi attribuibili ai ricavi compensativi e alle attività capitalizzate, comprendendo in particolare:
- a) il costo del personale;
 - b) i costi sostenuti per acquisti di materiali di consumo;
 - c) i costi di compressione e di spinta e perdite di rete;
 - d) i costi per servizi e prestazioni esterne;
 - e) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti.
- 3.4 Il capitale investito netto delle attività di trasporto o di rigassificazione è definito come l'attivo immobilizzato calcolato secondo le modalità di cui al successivo comma 5, assumendo pari a zero il capitale circolante netto.
- 3.5 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato ciascuna impresa che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attività di trasporto o di rigassificazione:
- a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni presenti in bilancio al 31 dicembre 2000, raggruppate nelle categorie di cui

alla tabella 1, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non determinati in sede di bilancio;

- b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, riportato nella tabella 2;
- c) calcola il capitale investito lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b);
- d) determina il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera a) rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera seguente;
- e) le percentuali di degrado (PD) sono calcolate con la seguente formula:

$$PD = \frac{2000 - AIP}{VUT} \times 100;$$

dove AIP è l'anno dell'incremento patrimoniale e VUT è la vita utile tecnica individuata nella tabella 1 per le diverse categorie di cespiti; i terreni non sono oggetto di ammortamento;

- f) calcola, in relazione alla vita utile dei cespiti, la quota imputabile a ciascun anno relativa ai contributi a fondo perduto versati da pubbliche amministrazioni per lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate alle attività di trasporto o di rigassificazione, rivalutata in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, riportato nella tabella 2;
- g) calcola il capitale investito netto detraendo dal capitale investito lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi a fondo perduto di cui alla lettera f).

3.6 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico – tecnici riconosciuti annualmente, ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attività di trasporto o di rigassificazione:

- a) calcola la somma del capitale investito lordo delle singole categorie di immobilizzi materiali di cui al precedente comma 5, lettera c),
- b) calcola gli ammortamenti annui dividendo la somma di cui alla lettera a), per ogni categoria, per la vita utile tecnica riportata nella tabella 1;
- c) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera b), relativi alle diverse categorie.

3.7 Per ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attività di trasporto, i ricavi di riferimento RT sono suddivisi nelle seguenti componenti:

- a) RT^E , pari al 30 per cento di RT dell'impresa di trasporto;
- b) RT^F , pari al 3 per cento di RT dell'impresa di trasporto.
- c) RT^N e RT^R , determinati sulla base della ripartizione dei costi dell'attività di ciascuna impresa relativa rispettivamente alla rete nazionale di gasdotti e alle

reti regionali, in modo da corrispondere complessivamente al 67 per cento di RT dell'impresa di trasporto.

- 3.8 Per ciascuna impresa, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento svolge attività di rigassificazione, i ricavi di riferimento RL sono suddivisi nelle seguenti componenti:
- a) RL^E , pari al 30 per cento di RL dell'impresa di rigassificazione;
 - b) RL^C , pari al 70 per cento di RL dell'impresa di rigassificazione.

Articolo 4

Ricavi relativi a nuovi investimenti e altri ricavi

- 4.1 Il riconoscimento dei nuovi investimenti avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizioni che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e coerenti con criteri di economicità.
- 4.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno, e ogni volta che sia necessario apportare significativi aggiornamenti, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione comunicano all'Autorità:
- a) gli investimenti programmati mediante un prospetto riportante l'illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere;
 - b) le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti dismessi.
- 4.3 Con riferimento agli investimenti di cui al comma precedente realizzati ed entrati in servizio, e relativi agli anni solari precedenti, a partire dal 2001, riportati sui bilanci pubblicati o sui preconsuntivi disponibili, le imprese calcolano RT^{NP} , RT^{RP} e RL^P , e i corrispettivi integrativi di trasporto CV^P e di rigassificazione CVL^P , come segue :
- a) RT^{NP} , pari al 7,47 per cento degli incrementi patrimoniali relativi alla rete nazionale di gasdotti;
 - b) RT^{RP} , pari al 7,47 per cento degli incrementi patrimoniali relativi alle reti regionali;
 - c) RL^P , pari al 9,09 per cento degli incrementi patrimoniali relativi ai terminali di Gnl;
 - d) CV^P , calcolato dall'impresa maggiore in ragione del 4,98 per cento degli incrementi patrimoniali complessivi relativi alla rete nazionale e alle reti regionali, diviso per l'energia associata ai volumi immessi nella rete nazionale di gasdotti nei punti di entrata esclusi i siti di stoccaggio, nell'anno solare 2000, assunta pari a 2786,10 petajoule (PJ);
 - e) CVL^P , calcolato in ragione del **6,06** per cento degli incrementi patrimoniali complessivi relativi ai terminali di Gnl, diviso per l'energia associata ai volumi di Gnl rigassificati nell'anno solare 2000, assunta pari a 139,45 petajoule (PJ);

- 4.4 I corrispettivi integrativi CV^P e CVL^P sono riconosciuti in modo da avere effetto per un periodo di 6 (sei) anni dall'anno di entrata in servizio delle opere relative.
- 4.5 Gli utenti che hanno contribuito finanziariamente allo sviluppo di reti hanno diritto a riduzioni dei corrispettivi unitari di capacità di cui al successivo articolo 7, complessivamente pari almeno al 7,94 per cento annuo del valore degli importi corrisposti, rivalutato in base all'indice dei prezzi dei beni di investimento pubblicato dall'Istat e ridotto in ragione del 2,5 per cento del valore iniziale annuo a partire dall'anno di erogazione del contributo.
- 4.6 In aggiunta ai ricavi di cui al precedente articolo 3 e ai precedenti commi del presente articolo è consentito, secondo le modalità di cui all'articolo 7 un ulteriore ricavo RA, pari al costo dei servizi per il bilanciamento del sistema, per l'ammontare definito ai successivi articolo 9, commi 2 e 5, e articolo 11, comma 6.
- 4.7 L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:
- l'effettiva realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo;
 - la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali di cui al precedente comma 3, con quelli risultanti dai bilanci pubblicati, anche preconsuntivi;
 - la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera b) rispetto alle attività svolte.
- 4.8 In caso di divergenza tra gli incrementi patrimoniali risultanti dai preconsuntivi e quelli risultanti dai bilanci pubblicati, le imprese di trasporto o di rigassificazione procedono a rettifica e conguaglio nel corso del successivo anno termico, dandone comunicazione all'Autorità.

TITOLO III - DETERMINAZIONE, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI

Articolo 5

Punti di entrata e punti di uscita

L'impresa maggiore, sentite le altre imprese di trasporto o di rigassificazione, individua i punti di entrata ed uscita, secondo criteri di trasparenza e imparzialità, sulla base di aggregazioni territoriali caratterizzate dal minimo interscambio di gas naturale tra punti contigui e in modo tale che le differenze tra i valori dei corrispettivi unitari relativi a punti di uscita contigui non superino il 30 per cento del valore medio nazionale dei corrispettivi CP_e e CP_u come definiti dal successivo articolo 6, comma 2.

Articolo 6

Tariffa di trasporto

- 6.1 La tariffa di trasporto T si applica al servizio di trasporto su base continua e per una durata pari a un anno termico.
- 6.2 La tariffa di trasporto T per l'utente che consegna il gas nel punto di entrata *e* e lo preleva nel punto di uscita *u* della rete nazionale di gasdotti è data dalla seguente formula:

$$T = (K_e \cdot CP_e) + (K_u \cdot CP_u) + (K_r \cdot CR_r) + CF + E \cdot (CV + CV^P);$$

dove:

- K_e è la capacità conferita all'utente nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi /giorno (mc/g);
- CP_e è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti relativo ai conferimenti nel punto di entrata e della rete nazionale di gasdotti, espresso in lire per metro cubo/giorno;
- K_u è la capacità conferita all'utente nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espressa in metri cubi /giorno (mc/g);
- CP_u è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete nazionale di gasdotti, espresso in lire per metro cubo/giorno;
- K_r è la capacità conferita all'utente nel punto di riconsegna r delle reti regionali di gasdotti, espressa in metri cubi /giorno (mc/g);
- CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna r delle reti regionali di gasdotti, espresso in lire per metro cubo/giorno;
- CF è il corrispettivo fisso per ciascun punto di riconsegna, espresso in lire;
- E è l'energia associata al gas immesso in rete, espressa in gigajoule (GJ);
- CV è il corrispettivo unitario variabile, espresso in lire per gigajoule;
- CV^P è il corrispettivo integrativo di cui al precedente articolo 4, espresso in lire per gigajoule.

- 6.3 I corrispettivi unitari di capacità facenti parte della tariffa T sono espressi con riferimento a un metro cubo di gas in condizioni standard, ovvero alla pressione assoluta di 1,01325 bar e alla temperatura di 15° C.
- 6.4 Nel caso di servizio di trasporto interrompibile di cui al successivo articolo 14, l'impresa di trasporto applica corrispettivi di capacità CP_e , CP_u , CR_r ridotti rispetto a quelli calcolati secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.
- 6.5 Alle capacità conferite sulla rete nazionale e sulle reti regionali per periodi continuativi inferiori all'anno relativamente a forniture in nuovi punti di consegna e riconsegna, sono applicati corrispettivi di capacità CP_e , CP_u e CR_r ridotti in proporzione ai giorni di effettiva disponibilità della capacità conferita.

Articolo 7

Corrispettivi unitari di trasporto facenti parte della tariffa

- 7.1 Ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui ai successivi articoli 12 e 16:
- a) l'impresa maggiore calcola i corrispettivi unitari di capacità CP_e e CP_u e i corrispettivi unitari variabili CV e CV^P secondo le disposizioni dei precedenti

articoli 4 e 6 e dei successivi commi 2, 5, 7 e 8, secondo criteri di trasparenza e imparzialità;

- b) ciascuna impresa di trasporto calcola i corrispettivi CR_r e CF , secondo le disposizioni del precedente articolo 6 e dei successivi commi 3, 4, e 6;
- c) le imprese di trasporto, tra le quali sussistano rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e che svolgono attività di trasporto su reti regionali di gasdotti tra loro interconnesse, possono procedere alla formulazione di una proposta tariffaria congiunta relativamente ai corrispettivi CR_r e CF , calcolati in base alla somma dei rispettivi RT^R , RT^{RP} e RT^F .

7.2 Ai fini della formulazione della proposta relativa ai corrispettivi CP_e e CP_u l'impresa maggiore:

- a) calcola i costi unitari del trasporto C_{ij} da ciascun punto di entrata i , inclusi i siti di stoccaggio, a ciascun punto di uscita j , sulla base dei flussi del gas nella rete alla punta di consumo e della capacità di trasporto in funzione del diametro, secondo un criterio di proporzionalità diretta con le lunghezze dei gasdotti, e attribuendo alle tratte in controflusso un costo pari all'8 per cento del costo delle tratte percorse nella direzione del flusso; qualora in un punto di entrata vi siano più punti di consegna, e in un punto di uscita più punti di riconsegna, i costi sono calcolati come media ponderata rispetto alle capacità previste di consegna o riconsegna alla punta dei consumi;
- b) calcola i valori dei corrispettivi unitari in ciascun punto in modo da minimizzare la somma delle differenze quadratiche tra i corrispettivi CP_i e CP_j e i costi C_{ij} secondo il criterio di ottimizzazione:

$$\min \sum_{i,j} (CP_i + CP_j - C_{ij})^2 ;$$

soggetto ai seguenti vincoli:

- sono escluse le soluzioni nelle quali i corrispettivi assumono valori negativi;
- il prodotto dei corrispettivi unitari CP_e moltiplicati per le capacità K_e previste nei punti di entrata incluso quello rappresentativo degli stoccaggi, non deve essere superiore alla metà del valore risultante dalla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete nazionale ($RT^N + RT^{NP} + RA - FC_{t-1}^N$) delle imprese di trasporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo articolo 11, secondo la seguente formula:

$$RT^N + RT^{NP} + RA - FC_{t-1}^N = 2 \sum_{e=1}^m K_e \cdot CP_e ;$$

dove FC_{t-1}^N è il fattore correttivo definito al successivo articolo 11, comma 2, e m è il numero dei punti di entrata; i corrispettivi unitari CP_e sono da intendersi al lordo di eventuali riduzioni applicate dall'impresa;

- il prodotto dei corrispettivi unitari CP_u per le capacità K_u previste nei punti di uscita, non deve essere superiore alla metà del valore risultante dalla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete nazionale ($RT^N + RT^{NP} + RA - FC_{t-1}^N$) delle imprese di trasporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo articolo 11, secondo la seguente formula:

$$RT^N + RT^{NP} + RA - FC_{t-1}^N = 2 \sum_{u=1}^n K_u \cdot CP_u ;$$

dove n è il numero dei punti di uscita; i corrispettivi unitari CP_u sono da intendersi al lordo di eventuali riduzioni applicate dall'impresa;

- c) sostituisce i corrispettivi unitari di entrata dagli stoccaggi con un unico corrispettivo determinato come media dei corrispettivi unitari di entrata relativi ai singoli siti di stoccaggio, ponderata con la portata massima giornaliera erogabile da ciascun sito;
- d) pone pari a zero il corrispettivo unitario di uscita verso gli stoccaggi di cui alla lettera precedente, qualora la capacità complessivamente conferita in uscita dalla rete verso gli stoccaggi non sia superiore alla corrispondente capacità conferita in entrata nello stesso punto; in caso contrario calcola il corrispettivo di entrata con riferimento alla capacità conferita in uscita.

7.3 Ai fini della formulazione della proposta relativa al corrispettivo CR_r , ciascuna impresa di trasporto:

- a) calcola il corrispettivo unitario CR_r per tutti i punti di riconsegna che distano almeno 15 chilometri dalla rete nazionale di gasdotti, dove la distanza è assunta pari alle lunghezze dei gasdotti di cui al successivo comma 9;
- b) riduce, per i punti di riconsegna che distano meno di 15 chilometri dalla rete nazionale di gasdotti, il corrispettivo CR^D proporzionalmente alla minor distanza, secondo la formula:

$$CR^D = \frac{D}{15} \times CR_r ;$$

dove :

- D è la distanza del punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti, espressa in chilometri, assunta pari alle lunghezze dei gasdotti di cui al successivo comma 9.
- CR_r è il corrispettivo per distanze non inferiori a 15 chilometri.
- c) calcola i corrispettivi unitari CR_r e CR^D in modo che il prodotto di tali corrispettivi moltiplicati per le capacità previste nei punti di riconsegna, non sia superiore alla somma dei ricavi di riferimento relativi alla rete regionale di gasdotti ($RT^R + RT^{RP} - FC_{t-1}^R$) per ciascuna impresa di trasporto, aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri del successivo articolo 11, dove FC_{t-1}^R è il fattore correttivo definito al successivo articolo 11, comma 2; i corrispettivi unitari CR_r e CR^D sono da intendersi al lordo di eventuali riduzioni dei corrispettivi applicati dall'impresa.

- 7.4 Qualora sia la consegna che la riconsegna del gas avvengano attraverso le reti regionali di gasdotti, si applica un unico corrispettivo CR_r .
- 7.5 Nel caso in cui l'attività di trasporto sia svolta attraverso la sola rete nazionale di gasdotti, oppure attraverso reti regionali di gasdotti senza transito attraverso la rete nazionale di gasdotti, i corrispettivi CV e CV^P sono ridotti del 40 per cento.
- 7.6 Ciascuna impresa di trasporto definisce, per il primo anno termico del periodo di regolazione, valori di CF articolati in non più di tre livelli, tenendo conto delle caratteristiche del servizio reso, in modo tale che il prodotto di tali valori, moltiplicati per il numero di punti di riconsegna di ciascuna impresa non sia superiore a RT^F di cui al precedente articolo 3.
- 7.7 L'impresa maggiore calcola il corrispettivo unitario variabile CV per il primo anno termico del periodo di regolazione dividendo RT^E , di cui al precedente articolo 3, per l'energia immessa nella rete nazionale di gasdotti nei punti di entrata esclusi i siti di stoccaggio nell'anno solare 2000, assunta pari a 2786,10 petajoule (PJ).
- 7.8 Il corrispettivo CV e il corrispettivo integrativo CV^P di cui ai precedenti articoli 4 e 6 sono applicati all'energia immessa in ciascuno dei punti di entrata, esclusi i siti di stoccaggio.
- 7.9 Entro 15 (quindici) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ciascuna impresa di trasporto pubblica, anche sul proprio sito internet, un prospetto che riporta l'elenco delle lunghezze, espresse in chilometri, dei gasdotti che collegano i punti di riconsegna, raggruppati per comune, alla rete nazionale di gasdotti. Negli anni successivi ciascuna impresa pubblica gli aggiornamenti del prospetto di cui al presente comma entro i quindici giorni successivi all'aggiornamento della rete nazionale di gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00.

Articolo 8

Interconnessioni

- 8.1 Con cadenza annuale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione delle proposte tariffarie, ai sensi dei successivi articoli 12 e 16, le imprese di trasporto, nei casi in cui l'attività di trasporto sia svolta attraverso reti interconnesse gestite da più imprese, definiscono, in via contrattuale, le modalità per la ripartizione dei corrispettivi previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 7 e dei costi e dei ricavi relativi al bilanciamento del sistema e alla modulazione di cui ai successivi articoli 9 e 15, secondo criteri di equità, trasparenza e aderenza ai costi effettivamente sostenuti.
- 8.2 Ai fini del perfezionamento del contratto di cui al comma precedente, le imprese di trasporto identificano i flussi di gas naturale sulla rete alla punta di consumo evidenziando l'esistenza di eventuali risparmi di costo dovuti a controflussi di gas, nonché i costi relativi al dispacciamento del sistema nazionale del gas e delle porzioni di rete nella disponibilità di ciascuna impresa.
- 8.3 Copia dei contratti di cui al precedente comma 1, è trasmessa all'Autorità entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipulazione.

- 8.4 Qualora i contratti di cui al precedente comma 1, non si perfezionino entro il termine ivi previsto, provvede l'Autorità, sentite eventualmente le imprese interessate.

Articolo 9

Costi di bilanciamento del sistema e di modulazione

- 9.1 Le imprese di trasporto comunicano, tenuto conto della quota di clienti finali allacciati alla porzione di rete nella disponibilità di ciascuna:
- a) i requisiti di iniezione, erogazione e volume di gas da stoccaggio necessari per il bilanciamento del sistema;
 - b) i requisiti di iniezione, erogazione e volume di gas da stoccaggio necessari a garantire ai clienti non idonei direttamente o indirettamente connessi alle proprie reti la disponibilità dei servizi di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00.
- 9.2 Il costo del servizio di bilanciamento di cui alla lettera a) del comma precedente è calcolato in base alle tariffe dei servizi di stoccaggio e costituisce il ricavo RA di cui al precedente articolo 4.
- 9.3 Il costo dei servizi di cui alla lettera b) del precedente comma 1, nella misura approvata dall'Autorità con le modalità dei successivi articoli 12 e 16, è determinato in base alle tariffe dei servizi di stoccaggio, tenendo conto del costo del capitale per i volumi necessari di gas naturale valutati al costo QE. Fino alla determinazione della componente QT della tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 9, comma 3, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, il suddetto costo dei servizi si intende compreso nella componente transitoria CMP di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima deliberazione.
- 9.4 In caso di successiva variazione delle tariffe di stoccaggio di cui ai precedenti commi 2 e 3, le imprese di trasporto procedono a compensazione nei confronti degli utenti entro 180 (centottanta) giorni dal verificarsi della predetta variazione.
- 9.5 Le differenze risultanti dalla diversa valorizzazione del gas necessario per il servizio di modulazione nei confronti dei clienti non idonei alla data di acquisto, rispetto alla valorizzazione risultante all'1 gennaio 2003, danno luogo a corrispondenti variazioni dei ricavi RA dell'anno termico 2003 – 2004.

Articolo 10

Tariffa di rigassificazione

- 10.1 La tariffa di rigassificazione è proposta dalle imprese di rigassificazione e articolata in un corrispettivo dipendente dalla capacità conferita e in un corrispettivo dipendente dai volumi rigassificati. Le proposte tariffarie assicurano trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.
- 10.2 Le imprese di rigassificazione calcolano la tariffa per il successivo anno termico, in modo tale che il ricavo derivante dai corrispettivi correlati alle capacità previste

non sia superiore ai ricavi di riferimento relativi a ciascun terminale di Gnl dell'impresa ($RL^C + RL^P - FC^L_{t-1}$), aggiornati per l'anno termico di applicazione con i criteri previsti dal successivo articolo 11, dove FC^L_{t-1} è il fattore correttivo, ivi definito al comma 2.

- 10.3 Il corrispettivo variabile di rigassificazione CVL è calcolato dall'impresa di rigassificazione dividendo i ricavi RL^E di cui al precedente articolo 3 per l'energia rigassificata nell'anno solare 2000.
- 10.4 Al corrispettivo variabile CVL si aggiunge il corrispettivo integrativo variabile CVL^P di cui al precedente articolo 4.

Articolo 11

Aggiornamento dei ricavi e delle tariffe

- 11.1 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, i ricavi sono aggiornati mediante il metodo del *price cap*, applicando ai valori dell'anno precedente le seguenti formule:

- a) $RT^N_t = RT^N_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP + Y + Q + W)$;
 b) $RT^R_t = RT^R_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP + Y + Q + W)$;
 c) $RL^C_t = RL^C_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP^L + Y + Q + W)$;

dove:

- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno solare precedente quello di applicazione delle tariffe, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
- RP è il tasso annuale prefissato di variazione della produttività per le reti di trasporto, pari al 2 per cento;
- RP^L è il tasso annuale prefissato di variazione della produttività per i terminali di Gnl, pari all'1 per cento;
- Y è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e a mutamenti del quadro normativo;
- Q è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali recuperi di qualità rispetto a standard prefissati;
- W è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di eventuali nuove attività volte al controllo della domanda e all'uso efficiente delle risorse.

- 11.2 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, ai fini della formulazione delle proposte tariffarie, secondo i criteri degli articoli 6, 7 e 10:

- a) il fattore correttivo FC^N è così determinato:

$$FC^N_t = (REF^N_{t-1} - RT^N_{t-1} - RT^{NP}_{t-1} - RA_{t-1} + FC^N_{t-1}) (1 + r_{t-1});$$

- b) i fattori correttivi FC^R sono così determinati:

$$FC^R_t = (REF^R_{t-1} - RT^R_{t-1} - RT^{RP}_{t-1} + FC^R_{t-1}) (1 + r_{t-1});$$

c) i fattori correttivi FC^L sono così determinati:

$$FC_t^L = (REF_{t-1}^L - RL_{t-1} - RL_{t-1}^P + FC_{t-1}^L) (1 + r_{t-1});$$

dove:

- FC_t^N, FC_t^R, FC_t^L sono i fattori correttivi per l'anno termico corrente;
- r_{t-1} è il tasso di rendimento medio annuo dei buoni del tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75 per cento;
- REF_{t-1}^N, REF_{t-1}^R e REF_{t-1}^L sono i ricavi relativi rispettivamente alla rete nazionale di gasdotti, alle reti regionali di gasdotti e ai terminali di Gnl, conseguiti applicando i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7 alle capacità effettivamente conferite ai sensi del successivo articolo 14 per il precedente anno termico;
- $FC_{t-1}^N, FC_{t-1}^R, FC_{t-1}^L$ sono i fattori correttivi determinati per il precedente anno termico.

11.3 Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, il corrispettivo unitario variabile di trasporto CV è aggiornato con il metodo del *price cap*, secondo la seguente formula:

$$CV_t = CV_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP^V);$$

dove RP^V è il tasso annuale prefissato di variazione della produttività per la quota di costo correlata all'energia trasportata, pari al 4,5 per cento;

11.4 Il corrispettivo fisso CF è aggiornato per ogni anno termico del periodo di regolazione, escluso il primo, con il metodo del *price cap*, secondo la seguente formula:

$$CF_t = CF_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP);$$

dove RP è il tasso annuale prefissato di variazione della produttività per le reti di trasporto, pari al 2 per cento;

11.5 Il corrispettivo variabile di rigassificazione CVL è aggiornato per ogni anno termico del periodo di regolazione, escluso il primo, con il metodo del *price cap*, secondo la seguente formula:

$$CVL_t = CVL_{t-1} (1 + I_{t-1} - RP^{LV});$$

dove RP^{LV} è il tasso annuale prefissato di variazione della produttività per la quota di costo correlata all'energia rigassificata, pari al 2 per cento;

11.6 I ricavi derivanti dai corrispettivi di bilanciamento del sistema, di cui al successivo articolo 15, sono portati in detrazione dai ricavi RA per l'anno termico successivo a quello dell'applicazione dei corrispettivi medesimi.

11.7 Il valore del capitale investito netto riconosciuto ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto e di rigassificazione per il periodo di regolazione che decorre dall'1 ottobre 2005, è dato dal valore riconosciuto in sede di prima applicazione del presente provvedimento, calcolato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera g), al quale sono sommati gli incrementi patrimoniali di cui al precedente articolo 4 e detratte le quote di ammortamento, nonché le dismissioni valutate secondo i criteri

di cui all'articolo 3, comma 5. Tutte le voci precedenti tengono conto dell'inflazione del periodo di regolazione.

- 11.8 Per le imprese che avviano l'attività di trasporto o di rigassificazione attraverso nuove reti o nuovi terminali di Gnl entrati in esercizio dopo la pubblicazione del presente provvedimento, la definizione del valore del capitale investito netto riconosciuto ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto e di rigassificazione per il periodo di regolazione che decorre dall'1 ottobre 2005, è dato dagli incrementi patrimoniali di cui al precedente articolo 4, al netto dei relativi ammortamenti economico – tecnici valutati secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), e delle dismissioni valutate secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 5.
- 11.9 L'Autorità definisce il valore dei costi operativi riconosciuti per il primo anno del periodo di regolazione che decorre dall'1 ottobre 2005, riconoscendo alle imprese almeno la metà degli ulteriori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi del presente provvedimento.
- 11.10 Ai fini della determinazione delle tariffe per il periodo di regolazione che decorre dall'1 ottobre 2005, l'Autorità può procedere a verifica, tramite perizia del valore del capitale investito al 31 dicembre 2003 e dei costi operativi del 2003.

Articolo 12

Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe

- 12.1 Entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore trasmettono a quest'ultima i dati e le informazioni necessarie per il calcolo dei corrispettivi unitari di cui al precedente articolo 7 e per l'individuazione dei punti di entrata e di uscita di cui al precedente articolo 5.
- 12.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione sottopongono all'Autorità:
- a) i ricavi RT^N , RT^R , RL^C , definiti come al precedente articolo 3, aggiornati in base all'articolo 11 e relativi al successivo anno termico;
 - b) i ricavi RT^{NP} , RT^{RP} e RL^P e i corrispettivi integrativi di trasporto CV^P e di rigassificazione CVL^P definiti come al precedente articolo 4, e relativi al successivo anno termico;
 - c) un'adeguata rappresentazione anche cartografica delle infrastrutture utilizzate per l'attività di trasporto;
 - d) una proposta relativa alla definizione dei punti di entrata e dei punti di uscita dalla rete nazionale di gasdotti, nel rispetto dell'obbligo di trasparenza e imparzialità, di cui al precedente articolo 5;
 - e) le proposte tariffarie relative al successivo anno termico, calcolate sulla base delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 10 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento;
 - f) le proposte relative ai requisiti di iniezione e erogazione e di volume di gas e ai costi dei servizi di bilanciamento del sistema e di modulazione di cui al precedente articolo 9.

- 12.3 Entro il termine di cui al comma precedente, le proposte per la definizione dei punti di entrata ed uscita, dei corrispettivi relativi alla rete nazionale di gasdotti e del corrispettivo integrativo di trasporto CV^P, sono presentate dall'impresa maggiore all'Autorità e comunicate alle altre imprese di trasporto, in quest'ultimo caso unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.
- 12.4 Entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore possono presentare all'Autorità, con riferimento alle proposte di cui al precedente comma, osservazioni e richieste motivate di modifiche.
- 12.5 Le proposte di cui al precedente comma 2, sono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento.
- 12.6 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell'Autorità, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione pubblicano, per ciascun punto di entrata e uscita, i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 10 che rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo.
- 12.7 Entro 15 (quindici) giorni dall'applicazione di eventuali riduzioni delle tariffe, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione pubblicano, nel rispetto dell'anonimato degli utenti beneficiari, dette riduzioni, con indicazione delle quantità trasportate, nonché delle capacità conferite in ciascun punto di entrata e uscita.
- 12.8 Le imprese che avviano l'attività di trasporto o l'attività di rigassificazione rispettivamente attraverso nuove reti o nuovi terminali di Gnl, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ne danno comunicazione all'Autorità entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio delle attività e determinano le tariffe relative all'attività svolta per il primo anno termico di attività. Per il secondo anno termico di attività ai fini della determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al presente articolo considerando, ai fini della formulazione delle proposte tariffarie di cui al precedente comma 2, i ricavi di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.

Articolo 13

Attestazione e verifica dei ricavi

- 13.1 Entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione trasmettono all'Autorità una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui ai successivi commi 2 e 3, conseguiti nel precedente anno termico.
- 13.2 La dichiarazione di cui al comma precedente da rendersi da parte delle imprese di trasporto deve indicare:
- a) i ricavi suddivisi per i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7;
 - b) i ricavi derivanti dalle compensazioni tra imprese derivanti dalle interconnessioni di cui al precedente articolo 8, con specificazione dei ricavi derivanti da corrispettivi unitari di capacità e dei ricavi derivanti da corrispettivi unitari variabili, di cui ai precedenti articoli 6 e 7;

- c) i ricavi derivanti da corrispettivi di bilanciamento del sistema di cui al successivo articolo 15;
- d) per ciascuno dei ricavi indicati alle precedenti lettere a), b) e c), le relative capacità conferite e quantità trasportate nell'anno termico precedente e i corrispettivi unitari.

13.3 La dichiarazione di cui al precedente comma 1, richiesta alle imprese di rigassificazione deve indicare i ricavi relativi al precedente anno termico suddivisi per i corrispettivi di cui all'articolo 10, con indicazione delle capacità conferite dall'impresa e delle quantità rigassificate nell'anno termico precedente.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ E DI CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO DEL SISTEMA

Articolo 14

Conferimenti della capacità di trasporto e della capacità di rigassificazione

- 14.1 Le imprese di trasporto comunicano mensilmente all'Autorità le capacità impegnate e utilizzate nei singoli punti di consegna e di riconsegna.
- 14.2 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n.164/00, e non oltre il 30 settembre 2002, i conferimenti della capacità di trasporto e di rigassificazione sono effettuati secondo le disposizioni dei commi seguenti.
- 14.3 Il conferimento della capacità nei punti di entrata è effettuato dall'impresa di trasporto su base annuale, entro il 15 settembre di ogni anno, salvo i casi di cui ai successivi commi 12 e 13. L'utente della rete titolare del conferimento ovvero l'utente a cui detta titolarità venga successivamente trasferita, comunica ogni settimana per quella seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacità articolate per ciascun punto di consegna, dichiarando la capacità che vuole impegnare, l'indice di Wobbe e il potere calorifico superiore del gas da immettere. L'utente conferma ogni giorno per quello seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacità.
- 14.4 Il conferimento della capacità, anche pro quota, nei punti di uscita e di riconsegna è effettuato dall'impresa di trasporto su base annuale, semestrale o trimestrale, entro il 15 settembre di ogni anno, salvo i casi di cui ai successivi commi 12 e 13. L'utente della rete titolare del conferimento ovvero l'utente a cui detta titolarità venga successivamente trasferita, comunica ogni settimana per quella seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacità articolate per ciascun punto di uscita e di riconsegna; l'utente conferma ogni giorno per quello seguente, secondo modalità concordate con l'impresa di trasporto, le prenotazioni giornaliere delle capacità.
- 14.5 Le capacità complessivamente conferite a ciascun utente nei punti di entrata non possono essere superiori a quelle complessivamente conferite, anche pro quota, nei punti di uscita dalla rete nazionale di gasdotti. Le capacità conferite in ciascun punto di uscita anche pro quota non possono essere superiori alla somma delle

capacità conferite nei singoli punti di riconsegna afferenti ad uno stesso punto di uscita della rete nazionale di gasdotti.

- 14.6 Le imprese di trasporto definiscono, in via contrattuale, modalità operative necessarie ai fini del bilanciamento del sistema.
- 14.7 Ciascuna impresa di trasporto applica i corrispettivi di capacità per la rete nazionale di gasdotti, di cui al precedente articolo 7, sulla base delle capacità conferite per ciascun punto di entrata e di uscita.
- 14.8 L'impresa di trasporto applica i corrispettivi di capacità per le reti regionali di cui al precedente articolo 7, sulla base delle capacità conferite nei singoli punti di riconsegna.
- 14.9 Gli utenti possono cedere ad altri e scambiare tra loro la capacità di cui dispongono, dandone informazione preventiva all'impresa di trasporto.
- 14.10 In presenza di capacità disponibile e nel rispetto dell'anonimato degli utenti richiedenti, l'impresa di trasporto ha l'obbligo di consentire loro lo scambio di capacità rispettivamente da un punto di consegna e di riconsegna ad un altro punto di consegna e di riconsegna, senza oneri aggiuntivi oltre i corrispettivi di cui all'articolo 7.
- 14.11 Le cessioni e gli scambi di capacità di cui al comma 9, nonché le loro condizioni economiche, sono comunicati mensilmente dagli utenti interessati all'Autorità, che vigila affinché tali cessioni e scambi avvengano in condizioni concorrenziali e non vi siano ostacoli alla parità di condizioni di accesso al sistema, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00.
- 14.12 L'impresa di trasporto consente, nel corso dell'anno termico, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite:
 - a) qualora vi sia capacità disponibile;
 - b) per forniture in nuovi punti di riconsegna;
 - c) per l'avvio di nuovi punti di consegna, di nuove produzioni o di nuove importazioni.
- 14.13 L'impresa di trasporto consente, con cadenza di norma trimestrale, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti, ai clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro.
- 14.14 Le imprese di trasporto rendono disponibile un servizio di trasporto di tipo interrompibile, articolato secondo modalità concordate con gli utenti, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra i medesimi.
- 14.15 Il servizio di rigassificazione è offerto previa prenotazione su base annuale della capacità disponibile, conferita entro il 31 agosto di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti, e assicurando la parità di trattamento tra gli utenti.
- 14.16 Per le modalità di accesso ai terminali di Gnl si applicano le norme previste per le reti di gasdotti al presente articolo.

Articolo 15

Corrispettivi per il bilanciamento del sistema

- 15.1 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, i corrispettivi per il bilanciamento del sistema sono determinati secondo le disposizioni dei commi seguenti.
- 15.2 Gli utenti della rete nazionale di gasdotti assicurano il bilanciamento giornaliero tra l'energia immessa in rete e l'energia prelevata dalla rete nei punti di uscita. E' consentita una tolleranza in più o in meno pari al 15 per cento delle quantità immesse rispetto a quelle prelevate.
- 15.3 Le imprese di trasporto sono tenute a riconsegnare agli utenti la stessa quantità di energia da questi ultimi immessa nei punti di entrata, e a informare gli utenti nel più breve tempo possibile circa le quantità effettivamente immesse e prelevate.
- 15.4 Nel caso in cui, nell'arco di 30 (trenta) giorni, le quantità immesse dall'utente nella rete di gasdotti risultino inferiori a quelle prelevate, l'impresa di trasporto applica a tale utente:
- a) allo sbilanciamento non compensato nell'ambito della rete (SNC), un corrispettivo pari a QE aumentato del 25 per cento, dove:
 - $SNC = \Sigma SRN \cdot SN / \Sigma SN$;
 - ΣSRN è lo sbilanciamento negativo complessivo della rete di gasdotti;
 - SN è lo sbilanciamento negativo dell'utente;
 - ΣSN è la somma di tutti gli sbilanciamenti negativi registrati sulla rete di gasdotti.
 - b) allo sbilanciamento compensato (SC) un corrispettivo pari a QE aumentato del 15 per cento, dove:
 - $SC = SN - SNC$;
- 15.5 Nel caso in cui, nell'arco di 30 (trenta) giorni, le quantità immesse dall'utente nella rete di gasdotti risultino superiori a quelle prelevate, l'impresa di trasporto riconosce:
- a) allo sbilanciamento non compensato nell'ambito della rete (SPC), un corrispettivo pari a QE diminuito del 20 per cento, dove:
 - $SPC = \Sigma SRP \cdot SP / \Sigma SP$;
 - ΣSRP è lo sbilanciamento positivo complessivo della rete di gasdotti;
 - SP è lo sbilanciamento positivo dell'utente;
 - ΣSP è la somma di tutti gli sbilanciamenti positivi registrati sulla rete di gasdotti;
 - b) allo sbilanciamento compensato (SC) un corrispettivo pari a QE diminuito del 10 per cento, dove:
 - $SC = SP - SPC$.

- 15.6 Nel caso in cui, nell'arco di un giorno, le quantità immesse dall'utente nella rete di gasdotti risultino inferiori a quelle prelevate, oltre la tolleranza di cui al comma 2, l'impresa di trasporto applica a tale utente i corrispettivi previsti dal precedente comma 4.
- 15.7 Nel caso in cui, nell'arco di un giorno, le quantità immesse dall'utente nella rete di gasdotti risultino superiori a quelle prelevate, al netto della tolleranza di cui al precedente comma 2, l'impresa di trasporto riconosce a tale utente i corrispettivi previsti dal comma 5.
- 15.8 Nel caso in cui l'utente utilizzi capacità in entrata superiore a quella conferita, l'utente corrisponde all'impresa di trasporto un corrispettivo pari a tre volte l'ammontare annuale dei corrispettivi di capacità nel punto di entrata in cui avviene il supero di capacità moltiplicato per la capacità usata in eccesso.
- 15.9 Nel caso in cui l'utente utilizzi capacità in uscita superiore a quella conferita oltre la soglia di tolleranza del 5 per cento, l'utente corrisponde all'impresa di trasporto un corrispettivo pari:
- a) a 1,5 volte l'ammontare annuale dei corrispettivi di capacità nel punto di uscita in cui avviene il supero di capacità, moltiplicato per la capacità usata in eccesso, per superi a partire dal 5 per cento fino al 15 per cento della capacità conferita;
 - b) a due volte l'ammontare annuale dei corrispettivi di capacità nel punto di uscita in cui avviene il supero di capacità, moltiplicato per la capacità usata in eccesso, per superi a partire dal 15 per cento della capacità conferita.
- 15.10 Nel caso in cui l'utente utilizzi capacità nei punti di riconsegna superiore a quella conferita oltre la soglia di tolleranza del 10 per cento, l'utente corrisponde all'impresa di trasporto un corrispettivo pari a 1,25 volte l'ammontare annuale dei corrispettivi di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene il supero di capacità, moltiplicato per la capacità usata in eccesso, per superi a partire dal 10 per cento.
- 15.11 In caso di condizioni climatiche eccezionali, nei limiti delle esigenze di gestione e sicurezza del sistema, l'impresa di trasporto riconosce alle imprese di distribuzione del gas per il volume di gas naturale consumato dai loro clienti nell'ambito del loro sistema di distribuzione una riduzione dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 8, 9 e 10, comunque non inferiore al 25 per cento.
- 15.12 E' consentita la stipula di contratti per l'accesso alla rete nazionale di gasdotti e alla rete regionale di gasdotti, in deroga alle condizioni previste dal precedente articolo 14 e dal presente articolo, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere copia di tali contratti, pena la nullità dei medesimi entro 15 (quindici) giorni dalla stipula, all'Autorità per la verifica di cui al successivo comma 13.
- 15.13 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dei contratti di cui al precedente comma 12, l'Autorità verifica che le clausole ivi contenute non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni e la trasparenza del servizio di trasporto e di spacciamento del gas, e comunica ai soggetti contraenti, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette clausole. Qualora l'Autorità non si pronunci dal

ricevimento dei contratti di cui al precedente comma 12 detti contratti si intendono positivamente verificati.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative all'anno termico 2001 - 2002

- 16.1 Per l'anno termico 2001-2002, i calcoli di cui al precedente articolo 7 si effettuano utilizzando in luogo delle capacità previste nei punti di entrata, di uscita e di riconsegna, la media tra la previsione relativa alla punta giornaliera di consumo in condizioni climatiche normali e quella relativa alla punta di consumo giornaliera riferita all'inverno con tempo di ritorno pari a uno ogni venti anni.
- 16.2 Ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2001-2002, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione trasmettono all'Autorità ed alle altre imprese che svolgono le medesime attività, entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento:
- a) i ricavi RT^E , RT^F , RT^N , RT^R , RL^E , RL^C di cui al precedente articolo 3;
 - b) la proposta relativa alla definizione dei punti di entrata e dei punti di uscita dalla rete nazionale di gasdotti di cui all'articolo 5, comma 1;
 - c) le proposte tariffarie relative al primo anno termico del periodo di di regolazione, calcolate secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 10 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento;
 - d) i requisiti di iniezione ed erogazione e i costi dei servizi di modulazione di cui al precedente articolo 9.
- 16.3 Le imprese diverse dalla impresa maggiore possono presentare all'Autorità, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle proposte argomentate di cui al comma precedente, osservazioni e richieste di modifica. Le proposte si intendono approvate qualora l'Autorità non si pronuncii in senso contrario entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse.
- 16.4 Le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione pubblicano anche mediante l'utilizzo dei propri siti internet, le tariffe approvate dall'Autorità entro 15 (quindici) giorni dalla data della loro approvazione. Le tariffe rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo.

Articolo 17

Compensazioni di cui all'articolo 23, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00

- 17.1 Entro il 30 giugno 2002, le imprese di trasporto procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, sulla base delle tariffe in vigore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.164/00, adottando retroattivamente i valori delle capacità conferite agli utenti al 30 giugno 2001, ovvero, se non disponibili o inferiori, i valori massimi di portata giornaliera rilevati nei singoli punti di entrata ed uscita

dalla rete nazionale di gasdotti e di riconsegna delle reti regionali, rilevati nel periodo nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 e la data del 30 giugno 2001.

Articolo 18

Disposizioni finali

- 18.1 I valori dei corrispettivi unitari definiti nel presente provvedimento sono espressi in lire, con arrotondamento alla terza cifra decimale, oppure in euro, con arrotondamento alla sesta cifra decimale.
- 18.2 Con successivi provvedimenti l'Autorità definisce i parametri Y, Q e W di cui all'articolo 11, comma 1. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, i parametri Y, Q e W sono pari a zero.
- 18.3 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Tabella 1 - Vita tecnica utile per le diverse categorie di cespiti

Categoria di cespiti	Vita tecnica utile (in anni)
Fabbricati	50
Metanodotti (condotte e derivazioni)	40
Centrali di spinta	20
Impianti di Gnl	25
Altre immobilizzazioni	10

Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi

Anno	Deflatore investimenti fissi lordi	Anno	Deflatore investimenti fissi lordi
1944	1497,7910	1973	12,1298
1945	223,5229	1974	9,3947
1946	59,3978	1975	7,9954
1947	34,7771	1976	6,5512
1948	29,4952	1977	5,5108
1949	29,6284	1978	4,8340
1950	29,2534	1979	4,1386
1951	26,0165	1980	3,3713
1952	25,8023	1981	2,7757
1953	26,2885	1982	2,3893
1954	26,7148	1983	2,1369
1955	26,7020	1984	1,9509
1956	25,9398	1985	1,7898
1957	25,2185	1986	1,7233
1958	25,8002	1987	1,6453
1959	25,9822	1988	1,5531
1960	24,9392	1989	1,4736
1961	24,0695	1990	1,3821
1962	23,0890	1991	1,3047
1963	21,3570	1992	1,2550
1964	20,4627	1993	1,2053
1965	20,3982	1994	1,1681
1966	19,8493	1995	1,1237
1967	19,1969	1996	1,0943
1968	18,7650	1997	1,0741
1969	17,7193	1998	1,0564
1970	16,2514	1999	1,0434
1971	15,2545	2000	1,0183
1972	14,5561	2001	1,0000